



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione Generale
Servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio e Appalti

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

**SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA DELLA SEDE
DELL'ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA DI CAGLIARI**

Documento di valutazione dei rischi
(art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08)

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08, approvato in data 01/12/2008, allegato alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di portierato e guardiania della sede dell'Ente Foreste della Sardegna in Cagliari, indetta con Determinazione del Direttore del Servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio e Appalti n. 336 del 04.12.2008.

Elaborazione:

- Ing. Mauro Merella, responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione_____
- Sig. Luciano Bonifanti, addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione_____

Approvazione:

- Dott. Carlo Cadeddu, Direttore del Servizio Prog., Contabilità, Bilancio e Appalti_____

INDICE

1.	PREMESSA	4
2.	ANAGRAFICA DELL'APPALTO	8
2.1.	Oggetto dell'appalto	8
2.2.	Committente	8
2.3.	Stazione appaltante	8
2.4.	Appaltatore del servizio	9
3.	VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	10
3.1.	Premessa	10
3.2.	Metodologia seguita per la valutazione dei rischi da interferenze	10
3.3.	Descrizione dettagliata delle attività, valutazione dei rischi da interferenze e misure di prevenzione e protezione individuate	11
3.4.	Costi della sicurezza	16
4.	COORDINAMENTO TRA ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA E IMPRESA AGGIUDICATARIA DELL'APPALTO	18
5.	REVISIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE	19
ALL. 1	– VERBALE DI SOPRALLUOGO	20

1. PREMESSA

Con la Legge 3 agosto 2007, n. 123 recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" è stata introdotta la necessità di redigere, tra i documenti a corredo dell'appalto, un "documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" (di seguito DUVRI) ed è stato modificato l'art. 86 del codice degli appalti relativo al "criteri di valutazione delle offerte anormalmente basse" soprattutto con riguardo all'esclusione di ribassi d'asta per il costo relativo alla sicurezza.

L'art. 3, comma 1, lett. a) della Legge 123/07 modificava l'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 16 settembre 1994 n. 626, riguardante il "miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro".

L'art. 8 della Legge 123/07 ha inoltre modificato il comma 3 bis dell'art. 86 D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici):

"3-bis. Nella predisposizione delle gare d'appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture". Il citato articolo 8, ha altresì introdotto un comma 3 ter dell'art. 86 del codice dei contratti pubblici: "Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta".

Quanto introdotto nell'art. 7 del D.Lgs. 626/94 dalla Legge 123/07, si ritrova, sostanzialmente immutato, all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 (Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro):

"1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati

prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro".

Con Determinazione n. 3/2008 del 05/03/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha fornito indicazioni in relazione alla redazione del DUVRI, ritenendo che:

a) per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:

- la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

- i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante

b) Sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze le misure, in quanto compatibili, di cui all'art. 7 comma 1 del DPR n. 222/2003 previste nel DUVRI:

- gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, ecc.);
- le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
- i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

c) per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi o dal mercato. I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.

2. ANAGRAFICA DELL'APPALTO

2.1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di portierato diurno e custodia notturna all'interno dell'edificio e degli spazi interni della sede dell'Ente Foreste della Sardegna sito in viale Merello, 86 Cagliari. Il servizio consiste nella presenza continua, mediante turnazione, di un addetto per 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno.

L'addetto dovrà presenziare prevalentemente nel locale adibito a portierato, salvo il tempo necessario per il compimento delle altre attività da svolgere nel piazzale, nei parcheggi e negli altri spazi dello stabile stesso.

2.2. Committente

Ragione Sociale	Ente Foreste della Sardegna, istituito con Legge Regionale n. 24 del 09/06/1999 e successive modifiche e integrazioni
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Dott. Carlo Murgia, nato a Tortolì il 18/05/1957, nominato con D.P.G.R. n. 39 del 07/03/2005 (Rappresentante legale)
Direttore Generale	Dott. Graziano Nudda, nato a Bono (SS) il 04/07/1953, nominato con D.P.G.R. n. 85 del 08/06/2005
Sede Legale	Viale Merello n. 86, 09100 Cagliari
Recapiti telefonici	tel. 070/27991, fax 070/272086
Sito internet	www.sardegnaforeste.it
Email	direzione@enteforestesardegna.it
Codice fiscale e Partita IVA	02629780921

2.3. Stazione appaltante

Datore di lavoro per i servizi in appalto	Dott. Carlo Cadeddu
Referente per il coordinamento	P.I. Fabrizio Corda
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Ing. Mauro Merella
Medico competente	Dott. Paolo Cardia

2.4. Appaltatore del servizio

La tabella seguente è da completare con i riferimenti a seguito di aggiudicazione della gara d'appalto.

Impresa	<i>Verrà individuata mediante espletamento della gara d'appalto</i>
Indirizzo sede legale	
Indirizzo unità produttiva	
Codice Fiscale e Partita IVA	
Legale Rappresentante	
Datore di lavoro	
Referente per il coordinamento	
Responsabile servizio prevenzione e protezione	
Medico competente	

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

3.1. Premessa

Nell'ambito della valutazione preliminare riguardante un'eventuale presenza di rischi da interferenza nello svolgimento delle attività previste nell'appalto per il servizio di portierato e guardiana della sede di viale Merello 86 a Cagliari, e soprattutto in relazione al loro eventuale contemporaneo espletamento negli stessi spazi ed orari in cui è previsto anche l'espletamento di servizi e/o lavori appaltati a terzi dall'Amministrazione, sono emerse possibili situazioni di interferenza.

Tali situazioni sono, nello specifico, riconducibili alla compresenza del servizio di vigilanza armata con le normali attività lavorative di ufficio e con altre attività appaltate dall'Ente Foreste della Sardegna a soggetti terzi.

Particolare attenzione sarà da prestare alle attività di pulizia e manutenzione di vario genere che di norma avvengono in presenza di personale della vigilanza, e per le quali è previsto orario prestazionale di lavoro anche oltre quello di ufficio.

A tal proposito, l'impresa verrà edotta delle modalità ed orari di svolgimento dei servizi di cui sopra nonché dell'eventuale presenza di persone oltre l'orario ufficio con particolare riguardo alle giornate di sabato, domenica e festivi. Se necessario l'Ente appaltante metterà in atto misure ulteriori per evitare che l'attività svolta al proprio interno venga ad interferire con il servizio di vigilanza.

3.2. Metodologia seguita per la valutazione dei rischi da interferenze

Per ciascuna delle attività esaminate è presente una breve descrizione, con la relativa valutazione dei rischi da interferenze, suddivisa in:

- valutazione dei rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di imprese diverse;
- valutazione dei rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- valutazione dei rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- valutazione dei rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente.

Come esito della suddetta valutazione dei rischi, vengono individuate le relative misure di prevenzione e protezione.

3.3. Descrizione dettagliata delle attività, valutazione dei rischi da interferenze e misure di prevenzione e protezione individuate

Con riferimento alle attività previste nell'allegato A al Capitolato speciale di gara, viene di seguito eseguita la valutazione dei rischi da interferenze ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08.

Attività 1: Controllo accesso

- Breve descrizione dell'attività:
l'addetto deve controllare l'accesso dell'utenza in entrata e in uscita verificando i documenti identificativi di persone non autorizzate (visitatori, fornitori, ecc.) annotando i nominativi su apposito registro pass rilasciato dall'Amministrazione, in uscita ritirare i "pass" concessi
- Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi:
nessuno
- Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore:
nessuno
- Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente:
nessuno
- Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente:
nessuno
- Misure di prevenzione e protezione:
nessuno

Attività 2: Servizio di reception e centralino

- Breve descrizione dell'attività:
l'addetto deve rilasciare informazioni di cortesia e svolgere servizio di reception e centralino, indirizzare gli utenti nei vari uffici, evitando l'accesso ai luoghi non autorizzati, ritirare la posta, accompagnare le ditte che eseguono lavori edili o manutenzioni nelle aree di intervento
 - Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi:
nessuno
 - Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore:
nessuno
 - Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente:
 - *elettrocuzione*
 - *incendio*
 - Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente:
nessuno
 - Misure di prevenzione e protezione:
-

- *l'addetto deve utilizzare impianti e apparecchi elettrici, in buono stato di conservazione, secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte*
- *l'addetto non deve fare uso di cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni*
- *l'addetto può utilizzare prese per uso domestico e similari quando l'ambiente di lavoro e l'attività in essere non presentano rischi*
- *l'addetto deve accertarsi che le sostanze infiammabili (carta negli uffici e negli archivi, suppellettili, scrivanie, sedie, ecc.) non siano a contatto con possibili fonti di innesco (impianto elettrico, fonti di calore, fiamme libere, ecc.)*
- *l'addetto non deve usare fiamme libere né fumare*

Attività 3: Controllo introduzione oggetti sospetti

- Breve descrizione dell'attività:
l'addetto deve controllare l'eventuale introduzione di materiali, oggetti, o altro che possa apparire sospetto. In caso di irregolarità e/o paventato pericolo l'addetto deve limitarsi a richiedere telefonicamente l'intervento delle forze dell'ordine e segnalare l'accaduto ai responsabili dell'Amministrazione
- Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi:
nessuno
- Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore:
nessuno
- Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente:
nessuno
- Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente:
nessuno
- Misure di prevenzione e protezione:
nessuno

Attività 4: Apertura e chiusura accessi

- Breve descrizione dell'attività:
l'addetto deve aprire e chiudere gli accessi allo stabile anche mediante telecomandi ubicati nel locale adibito a portierato, durante gli orari stabiliti dall'Amministrazione, nonché per consentire l'accesso e l'uscita a tutto il personale autorizzato
- Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi:
nessuna interferenza
- Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore:
nessuno
- Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente:
elettrocuzione
- Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente:
nessuno
- Misure di prevenzione e protezione:
l'addetto deve utilizzare gli apparecchi elettrici secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte

Attività 5: Controllo uscita beni dell'Ente

- Breve descrizione dell'attività:
l'addetto deve verificare l'uscita di materiali, colli voluminosi apparecchiature e quant'altro

possa essere riconducibile ad una eventuale sottrazione di beni dell'Amministrazione, e nel caso effettuare i riscontri annotando i nominativi delle persone e segnalare l'accaduto ai responsabili dell'Ente

- Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi:
nessuno
 - Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore:
nessuno
 - Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente:
nessuno
 - Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente:
nessuno
 - Misure di prevenzione e protezione:
nessuno
-

Attività 6: Custodia chiavi

- Breve descrizione dell'attività:
l'addetto deve custodire le chiavi dei singoli uffici, delle uscite di sicurezza, dei locali tecnici e di tutti i locali per i quali è importante verificare l'accesso
 - Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi:
nessuna interferenza
 - Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore:
nessuno
 - Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente:
nessuno
 - Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente:
nessuno
 - Misure di prevenzione e protezione:
nessuna
-

Attività 7: Regolamentazione accesso addetti alle pulizie

- Breve descrizione dell'attività:
l'addetto deve consentire l'ingresso e l'uscita del personale addetto alle pulizie
 - Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi:
 - *scivolamento a causa della presenza di pavimenti, scale e pianerottoli bagnati a seguito di pulizia dei locali o di sversamento di liquidi*
 - Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore:
 - *presenza di prodotti chimici per le pulizie, che possono procurare reazioni allergiche, dermatiti o malori per contatto cutaneo o oculare, inalazione e ingestione (rischio immesso dalle lavorazioni dell'impresa di pulizie)*
 - Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente:
nessuno
 - Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente:
nessuno
 - Misure di prevenzione e protezione:
-

- *l'impresa di pulizie deve garantire una opportuna organizzazione del lavoro*
 - *gli addetti alle pulizie devono perimetrare e segnalare le aree oggetto di intervento*
 - *gli addetti alle pulizie devono garantire l'aerazione dei locali*
 - *gli addetti alle pulizie devono custodire attrezzi e prodotti utilizzati nell'attività negli appositi spazi individuati dall'Amministrazione*
-

Attività 8: Controllo parcheggi

- Breve descrizione dell'attività:
l'addetto deve accertarsi che nei parcheggi abbiano accesso solo gli automezzi autorizzati e/o dei dipendenti, e che le stesse vengano parcheggiate negli spazi pertinenti, evitando eventuali intralci nel piazzale nelle corsie d'ingresso e d'uscita
 - Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi:
Investimento da parte di veicoli in movimento
 - Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore:
nessuno
 - Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente:
nessuno
 - Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente:
nessuno
 - Misure di prevenzione e protezione:
I veicoli all'interno del piazzale devono procedere a passo d'uomo
-

Attività 9: Segnalazione anomalie

- Breve descrizione dell'attività:
l'addetto deve segnalare qualunque situazione, anche in forma scritta, non rispondente alle disposizioni ricevute e/o anomalie degli impianti
 - Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi:
nessuna interferenza
 - Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore:
nessuno
 - Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente:
nessuno
 - Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente:
nessuno
 - Misure di prevenzione e protezione:
nessuna
-

Attività 10: Gestione emergenze

- Breve descrizione dell'attività:
l'addetto deve attivare i segnali di allarme in situazioni di emergenza e intervenire nei limiti del possibile e nel rispetto della normativa vigente in misure di primo intervento
- Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi:
interazione con il personale dell'Ente incaricato della gestione delle emergenze
- Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore:
nessuno

- Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente:
nessuno
- Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente:
 - *incendio*
 - *soccorso di un dipendente dell'Ente, di un visitatore o di addetti di altre imprese*
- Misure di prevenzione e protezione:
 - *l'addetto deve coordinarsi con il personale dell'Ente incaricato della gestione delle emergenze*
 - *l'addetto deve utilizzare gli estintori presenti nel fabbricato e chiamare i Vigili del Fuoco (115), secondo quanto contenuto nelle procedure di emergenza dell'Ente*
 - *l'addetto deve prestare soccorso alla persona infortunata o colta da malore, e chiamare il presidio medico (118), secondo quanto contenuto nelle procedure di emergenza dell'Ente*

Attività 11: Sorveglianza notturna

- Breve descrizione dell'attività:
durante le ore notturne e/o di chiusura degli uffici, l'addetto deve verificare lo spegnimento delle luci, chiusura di porte, finestre e garage, salvo diverse disposizioni, custodire il parco automezzi dell'Ente, degli impianti e delle attrezzature presenti, effettuare controlli periodici degli spazi interni ed esterni anche attraverso l'impianto di videosorveglianza allocato nel locale di guardiania, evitare che nessuna persona sconosciuta entri nello stabile o negli spazi annessi e in caso di allarme richiedere l'intervento delle forze dell'ordine
- Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi:
nessuna interazione
- Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore:
nessuno
- Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente:
nessuno
- Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente:
nessuno
- Misure di prevenzione e protezione:
nessuna

Attività 12: Controllo accesso persone indesiderate

- Breve descrizione dell'attività:
l'addetto deve impedire l'ingresso ad accattoni, venditori ambulanti, ed evitare il volantinaggio da parte di persone non autorizzate
- Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi:
nessuno
- Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore:
nessuno
- Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente:
nessuno
- Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente:

nessuno

- Misure di prevenzione e protezione:

nessuno

Attività 13: Turnazione degli addetti

- Breve descrizione dell'attività:

l'addetto deve trasferire le consegne relative al personale del turno successivo previa, se occorrente, redazione di un verbale informativo

- Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi:
nessuna interazione con persone diverse da quelle dell'impresa

- Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore:

nessuno

- Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente:

nessuno

- Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente:

nessuno

- Misure di prevenzione e protezione:

nessuno

3.4. Costi della sicurezza

In analogia alla disciplina dei lavori e come previsto dall'art. 7 comma 1 del DPR 222/03, nei costi della sicurezza si devono considerare tutte quelle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze.

I costi previsti non devono essere soggetti a ribasso d'asta.

Nello specifico vengono considerati:

- le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza
- misure di coordinamento tra i datori di lavoro dell'Ente, dell'impresa aggiudicataria del presente appalto e delle imprese operanti nella sede dell'Ente.

Detta stima è compiuta sulla base di possibili situazioni che necessitano di interventi puntuali e specifici per la gestione del rischio.

Misura	u.m.	Quantità	Costo unit.	Costo
Informazione e formazione specifica dei rischi residui da interferenza presenti presso la sede dell'Ente e procedure di emergenza specifiche (primo soccorso, antincendio ed evacuazione)	ore	25	€ 120,00	€ 3.000,00
Riunione di coordinamento annuale	ore	9	€ 100,00	€ 900,00
			Totale	€ 3.900,00

Costo totale della sicurezza per rischi da interferenze, non soggetto a ribasso € 3.900,00
(tremilanovecento /00 euro) su base biennale.

4. COORDINAMENTO TRA ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA E IMPRESA AGGIUDICATARIA DELL'APPALTO

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Prima della stipula del contratto il Committente dovrà:

- designare un referente operativo incaricato del coordinamento con l'impresa aggiudicataria dell'appalto;
- informare e formare l'appaltatore della presenza di terzi per l'esecuzione di altri appalti, anche se fuori dal regolare orario di lavoro;
- comunicare all'impresa aggiudicataria gli eventuali ulteriori rischi specifici presenti sul posto di lavoro;
- fornire all'appaltatore copia del piano di emergenza predisposto dall'Ente, comprensivo dei nominativi degli addetti incaricati della gestione delle emergenze.

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore dovrà:

- prendere visione dei luoghi nei quali espletterà l'incarico, sottoscrivendo il verbale di sopralluogo (allegato 1);
- consegnare il proprio documento di valutazione del rischio;
- proporre eventuali integrazioni al presente DUVRI;
- comunicare il nominativo del referente operativo del coordinamento con l'Ente;
- informare e formare il proprio personale in merito alle procedure di sicurezza interne dell'Ente per la sede presso la quale viene prestato il servizio oggetto dell'appalto.

Con cadenza annuale, verrà organizzata una riunione di coordinamento cui dovranno partecipare i referenti operativi incaricati dall'Ente e dall'impresa aggiudicataria dell'appalto. In occasione di tale riunione potranno essere valutate eventuali integrazioni al presente DUVRI.

5. REVISIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

Il presente DUVRI potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera, in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto, su iniziativa dell'Ente o su specifica richiesta dell'impresa aggiudicataria anche al di fuori della riunione di coordinamento prevista con cadenza annuale.

La revisione verrà predisposta dall'Ente in duplice copia e sottoscritta per accettazione dall'appaltatore.

ALL. 1 – VERBALE DI SOPRALLUOGO

Con riferimento alla gara d'appalto indetta con Determinazione n. 336 del 04.12.2008, relativa al servizio di portierato e guardiania della sede dell'Ente Foreste della Sardegna di Cagliari, i sottoscritti:

- _____, in qualità di referente operativo incaricato dall'Ente Foreste della Sardegna,
- _____, in qualità di referente operativo incaricato dalla ditta _____, aggiudicataria dell'appalto in oggetto,
- _____, in qualità di _____,
- _____, in qualità di _____,

DICHIARANO

1. di aver eseguito congiuntamente, in data odierna, un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si dovrà svolgere il servizio oggetto dell'appalto, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili all'ambiente di lavoro ed alla interferenza tra le attività presenti, nonché di mettere l'Appaltatore nelle condizioni di informare i propri dipendenti sui rischi presenti nei luoghi dove essi dovranno operare, così come richiesto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08;
2. di aver verificato la congruenza tra il presente DUVRI e il documento di valutazione dei rischi dell'Impresa aggiudicataria dell'appalto;
3. di aver riscontrato, nel corso del sopralluogo medesimo, i seguenti ulteriori rischi non contemplati nel DUVRI, per i quali sono state definite le opportune azioni preventive e comportamentali:

Cagliari, li _____

Letto, approvato e sottoscritto.

Il referente operativo EFS _____

Il referente operativo EFS _____